

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad esse connessi, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Edizione 2 - ID SIGEF 1490

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.protezionecivile.gov.it.

ERRATA CORRIGE

SCHEDA TECNICA 2. "BENESSERE AMBIANTALE"

Si precisa che, il requisito numero 8 - Isolamento acustico della Scheda Tecnica 2.BENESSERE AMBIENTALE allegata al Capitolato Tecnico:

Classe Esigenziale	Requisiti	Specifica di prestazione	Prestazione attesa	Raccomandazioni	Documentazione di attestazione
Benessere ambientale	8 - Isolamento acustico	Isolamento acustico di facciata	I limiti devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e comunque non inferiore a: $D_{2m,nT,w} \geq 45$	Devono essere utilizzati materiali naturali con elevato potere fono isolante. Per i serramenti devono essere adottati vetri stratificati e vetrocamera con lastre di spessore differente e telai con permeabilità all'aria > 2.	ELABORATI DI PROGETTO <ul style="list-style-type: none"> • Elaborati grafici architettonici (rif. par. 6.5.1.1 lett. e) del Capitolato Tecnico) • Relazioni di calcolo esecutivo delle prestazioni ambientali (rif. par. 6.5.1.5 Capitolato Tecnico) • Schede descrittive delle soluzioni tecnologiche (rif. par. 6.5.1.6 del Capitolato Tecnico)
		Isolamento acustico pareti divisorie alloggi	I limiti devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e comunque non inferiore a: $D_{2m,nT,w} \geq 50$	Devono essere utilizzati materiali naturali con elevato potere fono isolante.	
		Isolamento acustico di calpestio (per S.A.E. a due piani)	I limiti devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e comunque non superiore a: $L_{nw} \leq 63$ dB	Devono essere utilizzati materiali naturali con elevato potere fono isolante.	

deve intendersi sostituito così come di seguito indicato:

Classe Esigenziale	Requisiti	Specifica di prestazione	Prestazione attesa	Raccomandazioni	Documentazione di attestazione
Benessere ambientale	8 - Isolamento acustico	Isolamento acustico di facciata	I limiti devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e comunque non inferiore a: $D_{2m,nT,w} \geq 40$	Devono essere utilizzati materiali naturali con elevato potere fono isolante. Per i serramenti devono essere adottati vetri stratificati e vetrocamera con lastre di spessore differente e telai con permeabilità all'aria > 2.	ELABORATI DI PROGETTO <ul style="list-style-type: none"> • Elaborati grafici architettonici (rif. par. 6.5.1.1 lett. e) del Capitolato Tecnico) • Relazioni di calcolo

Classe Esigenziale	Requisiti	Specifica di prestazione	Prestazione attesa	Raccomandazioni	Documentazione di attestazione
		Isolamento acustico pareti divisorie alloggi	I limiti devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e comunque non inferiore a: $R'_w \geq 50$	Devono essere utilizzati materiali naturali con elevato potere fono isolante.	esecutivo delle prestazioni ambientali (rif. par. 6.5.1.5 Capitolato Tecnico) <ul style="list-style-type: none"> Schede descrittive delle soluzioni tecnologiche (rif. par. 6.5.1.6 del Capitolato Tecnico)
		Isolamento acustico di calpestio (per S.A.E. a due piani)	I limiti devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e comunque non superiore a: $L_{nw} \leq 63$ dB	Devono essere utilizzati materiali naturali con elevato potere fono isolante.	

II° tranche chiarimenti

1) Domanda

Premesso che la formula che determina la capacità produttiva prevista dal capitolato d'oneri a pag. 17, richiederebbe un valore della SOA per la massima capacità produttiva (1.500 SAE) pari a € 49.500.000,00 (0,5x1.500x1.100x60).

Con la presente si chiede di voler cortesemente confermare se, per una ditta in possesso di attestazione SOA illimitata, che vuole offrire una capacità produttiva massima di 1.500 SAE, debba ritenersi adeguato il possesso della SOA in classifica illimitata, nonostante ai sensi dell'art. 61 comma 5 del Dpr 207/2010 (Regolamento Appalti) il suo valore sia convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

Risposta

Con riferimento al quesito posto e al relativo esempio ivi riportato si conferma che, nel caso in cui venga offerta una capacità produttiva massima "K" pari a 1.500 S.A.E., l'attestazione SOA per classifica illimitata, così come definita dall'art. 61 comma 5 del d.P.R. 207/2010, riferita alla categoria di lavorazioni individuata come prevalente al punto III.2.3. lettera a) del Bando di Gara, è da ritenersi adeguata ai fini della valutazione della conformità e dell'adeguatezza della capacità produttiva massima "K" offerta.

Si precisa tuttavia che qualora la capacità produttiva offerta implichi, secondo la formula indicata a pg. 17 del Capitolato d'oneri, il possesso di una SOA per classifica illimitata, troverà applicazione anche il successivo comma 6 dell'art. 61 d.P.R. 207/2010 e, pertanto, il concorrente, oltre al possesso dell'attestazione SOA, dovrà dichiarare nel punto 11 del Facsimile di dichiarazione di cui all'Allegato 1 del Capitolato d'Oneri di aver realizzato una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo risultante dall'applicazione della suddetta formula per detta categoria di lavorazioni. Si precisa che, ai sensi dell'art.357, comma 19 bis del DPR n. 207/2010, per la dimostrazione della cifra d'affari in questione, il periodo di attività da prendere in considerazione è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Si veda, a titolo di mero esempio, quanto di seguito riportato, in risposta al quesito posto.

Esempio

Nel caso in cui il concorrente offrisse una capacità produttiva massima "K" pari a 1.500 S.A.E., applicando la formula per la verifica di congruità delle classifiche di attestazione SOA indicata a pg. 17 del Capitolato d'Oneri e così esplicitata: $0,5 \times 1.500 \text{ S.A.E.} \times 1.100 \text{ €/mq} \times 60 \text{ mq}$, l'importo complessivo "I", sulla base del quale valutare la conformità e l'adeguatezza della capacità produttiva offerta alle classifiche di attestazione SOA possedute dal concorrente, risulterebbe pari a € 49.500.000,00.

Tenendo conto delle percentuali delle lavorazioni appartenenti a ciascuna delle categorie indicate al punto III.2.3. lettera a) del Bando di Gara, l'importo complessivo ai fini della verifica andrà ripartito come di seguito illustrato:

- per la Categoria Prevalente in misura pari all'80% dell'importo complessivo "I": € 39.600.000,00 (80% x € 49.500.000,00)
(Categoria specializzata relativa al materiale della struttura portante del modulo offerto o in alternativa OG1 (Edifici civili e industriali));
- per le Categorie Scorporabili:
 - OS 3 (Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie) in misura pari all'8% dell'importo complessivo "I": € 3.960.000,00 (8% x € 49.500.000,00);
 - OS 28 (Impianti termici e di condizionamento) in misura pari al 7% dell'importo complessivo "I": € 3.465.000,00 (7% x € 49.500.000,00);
 - OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) in misura pari al 5% dell'importo complessivo "I": € 2.475.000,00 (5% x € 49.500.000,00).

Pertanto, nel caso in esame, il concorrente in possesso di SOA illimitata per la categoria prevalente, dovrà indicare, al punto 11 dell'Allegato 1 di *"aver realizzato negli anni.....(indicare i migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando) una cifra di affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a € 99.000.000,00 (pari a 2,5 x € 39.600.000,00)"*.

Si segnala infine che, in sede di comprova ex art. 48 del possesso del suddetto requisito, la Consip verificherà lo stesso richiedendo al concorrente, in aggiunta a quanto già previsto al paragrafo 6.4, lettera b), pg. 45 del Capitolato d'oneri, la documentazione prevista nell'art. 79, commi 3 e 4, del d.P.R. 207/2010.

2) Domanda

Premesso che il Capitolato d'oneri prevede la presentazione in sede di offerta di una pluralità di documenti di natura tecnica (tra cui un "Progetto esecutivo architettonico", "Elaborati grafici architettonici", "Progetto esecutivo strutturale", "Progetto esecutivo degli impianti" ecc.) nonché ulteriori attività di natura progettuale da svolgersi nella fase esecutiva (tra cui "Servizio di progettazione del Layout dell'insediamento", "Servizio di progettazione delle opere di urbanizzazione", "Servizio di progettazione delle opere di fondazione" ecc.), trattasi cioè di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria tipicamente di competenza di professionisti abilitati.

Con la presente si chiede di voler cortesemente confermare che, per l'ammissione alla gara in oggetto, non è previsto né di dover individuare, in sede di offerta, i progettisti a cui affidare l'attività di progettazione, né tantomeno di dover comprovare e dichiarare, in sede d'offerta, il possesso di specifici requisiti di abilitazione per l'attività di progettazione.

Risposta

Con riferimento al quesito posto si conferma che, al fine dell'ammissione alla gara in oggetto, non risulta necessaria l'individuazione in sede di offerta dei progettisti a cui affidare l'attività di progettazione né di conseguenza la comprova per gli stessi del possesso di specifici requisiti. Si sottolinea in ogni caso che, così come specificato al paragrafo 2 dell'Allegato 2 al Capitolato d'Oneri - Offerta tecnica, "l'originale degli elaborati grafici facenti parte della Relazione Tecnica, dovranno essere redatti in forma cartacea, timbrati e firmati a cura di professionisti abilitati responsabili delle varie specializzazioni".

3) Domanda

Supponendo di voler aumentare la capacità produttiva rispetto al valore minimo di 150 S.A.E., il calcolo dell'importo sulla base del quale verificarne la conformità e l'adeguatezza alla classifica dell'attestazione SOA posseduta, secondo le percentuali delle lavorazioni appartenenti a ciascuna delle categorie componenti l'appalto e seguendo la formula indicata a pag. 17 del Capitolato d'Oneri, come dovrà essere effettuato nel caso di impresa in possesso di classifica V per la categoria prevalente OG1 e di classifica III per la categoria OG11?

L'importo pari a Euro 4.950.000,00 indicato nell'esempio è relativo alla sola classifica SOA per la categoria prevalente o alla somma delle classifiche SOA nella prevalente e nelle scorporabili?

Potete fornirci un esempio di calcolo della capacità produttiva a partire dalla classificazione SOA?

Risposta

Con riferimento al primo quesito si specifica che, nel caso prospettato, la verifica di congruità delle classifiche SOA andrà svolta ripartendo l'importo complessivo "I" risultante dall'applicazione della formula riportata a pg.17 del Capitolato d'Oneri secondo le percentuali delle lavorazioni appartenenti a ciascuna delle categorie indicate al punto III.2.3. lettera a) del Bando di Gara, come di seguito illustrato:

- per la Categoria Prevalente (OG1) in misura pari all'80% dell'importo complessivo "I";
- per le Categorie Scorporabili (OG11) in misura pari al 20% dell'importo complessivo "I".

Con riferimento al secondo quesito si specifica che l'importo pari a € 4.950.000,00 riportato nell'esempio rappresenta l'importo complessivo "I" risultante dall'applicazione della formula riportata a pg.17 del Capitolato d'Oneri nel caso di una capacità produttiva minima "K" pari a 150 S.A.E.. Tale importo complessivo "I" è definito e comprovato mediante la somma degli importi delle classifiche di attestazioni SOA possedute dal concorrente per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili secondo le percentuali indicate al punto III.2.3. lettera a) del Bando di Gara.

Con riferimento al terzo quesito si specifica che al fine di determinare i valori della capacità produttiva Ki adeguati alle classifiche di attestazioni SOA possedute dall'impresa sarà sufficiente applicare le seguenti formule ricavate da quella indicata a pg. 17 del Capitolato d'Oneri ($I = 0,5 \times Ki \times 1.100 \text{ €/mq} \times 60\text{mq}$), ponendo come incognita il valore della capacità produttiva:

- per la Categoria Prevalente (SOA categoria specializzata relativa al materiale della struttura portante del modulo offerto o, in alternativa, OG1):

$$Ki = \frac{\text{Importo corrispondente alla classifica SOA categoria prevalente}}{0,5 * 1.100 \text{ €/mq} * 60 \text{ mq} * 0,8}$$

- per le Categorie Scorporabili (OS3; OS28; OS30):

$$Ki = \frac{\text{Importo corrispondente alla classifica SOA OS3}}{0,5 * 1.100 \text{ €/mq} * 60 \text{ mq} * 0,08}$$

$$Ki = \frac{\text{Importo corrispondente alla classifica SOA OS28}}{0,5 * 1.100 \text{ €/mq} * 60 \text{ mq} * 0,07}$$

$$Ki = \frac{\text{Importo corrispondente alla classifica SOA OS30}}{0,5 * 1.100 \text{ €/mq} * 60 \text{ mq} * 0,05}$$

in alternativa, per i concorrenti che non siano in possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 ma della qualificazione OG11:

$$Ki = \frac{\text{Importo corrispondente alla classifica SOA OG11}}{0,5 * 1.100 \text{ €/mq} * 60 \text{ mq} * 0,2}$$

N.B.: Il valore massimo di capacità produttiva Ki che il concorrente potrà offrire in sede di offerta, dipenderà quindi dalle classifiche delle attestazioni SOA concretamente possedute dal concorrente, tra quelle indicate al punto III.2.3. lettera a) del Bando di Gara e sopra esemplificate, e sarà pari al valore più basso tra quelli risultanti dall'applicazione delle formule sopra indicate.

4) Domanda

Per "isolamento acustico pareti divisorie alloggi" indicato nella scheda "benessere ambientale", si intende l'isolamento delle pareti divisorie all'interno della singola unità abitativa (e quindi tra vani) o l'isolamento delle pareti esterne contigue tra due SAE accoppiate tra di loro in senso orizzontale?

Risposta

Si specifica che il requisito indicato al punto 8 della Scheda Tecnica "Benessere Ambientale" allegata al Capitolato Tecnico riguardante "l'isolamento acustico pareti divisorie alloggi" deve intendersi relativo alle pareti esterne contigue tra i moduli accoppiati.

5) Domanda

E' confermato che la Fidejussione definitiva andrà emessa in 2° fase, solo dopo l'affidamento del singolo appalto specifico, riferita all'importo contrattuale del singolo ordinativo e non in fase di aggiudicazione accordo quadro?

Risposta

Così come indicato al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri e all'art. 14 dello Schema di Accordo Quadro, si conferma che l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà prestare in favore delle Amministrazioni la garanzia fideiussoria definitiva in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici e dunque solo in detto momento e non in fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

L'importo della cauzione definitiva, riferito al valore del singolo Ordinativo di Fornitura, sarà determinato nel rispetto di quanto stabilito al sopracitato paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri e relativo esempio.

6) Domanda

In caso di partecipazione a più lotti con medesima soluzione, l'azienda partecipante ha un termine entro cui poter rinunciare ad uno o più lotti in caso di aggiudicazione senza che si attivi l'escussione della cauzione provvisoria?

Risposta

Con riferimento al quesito posto si specifica che non sono previsti in nessun caso per il fornitore aggiudicatario (sia di un solo lotto che di due o tre lotti) termini di rinuncia alla stipula dell'Accordo Quadro. Come previsto nel paragrafo 3, lett. g) del Capitolato d'oneri la cauzione provvisoria verrà escussa per qualsiasi ipotesi di mancata stipula dell'Accordo Quadro per fatto dell'aggiudicatario (e quindi anche in caso di rinuncia dello stesso).

7) Domanda

In caso di partecipazione con la medesima soluzione su più lotti geografici, l'azienda partecipante può presentare una cauzione provvisoria unica pari ad € 990000 con tanti impegni al rilascio della fidejussione definitiva tanti quanti sono i lotti geografici?

Risposta

Si precisa che l'ipotesi prospettata nel quesito non è corretta. Così come specificato al paragrafo 3 lettera g) del Capitolato d'Oneri con riferimento al punto III.1.1) del Bando di gara, per ciascun Lotto per cui si presenta offerta, andrà prodotta una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, di importo pari ad Euro 990.000,00= (novecentonovantamila/00), e con validità fino a 270 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ciò significa che, in caso di partecipazione a più lotti, e più nello specifico nell'ipotesi di partecipazione a tutti e 3 i lotti, non è possibile presentare un'unica cauzione provvisoria di importo pari a Euro 2.970.000,00 ma il concorrente è tenuto a presentare n. 3 distinte e autonome cauzioni di importo ciascuna pari a Euro 990.000,00. Si conferma poi che, in caso di partecipazione a più Lotti, dovranno essere prodotte, *"tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 395/1993) a rilasciare la cauzione definitiva qualora al concorrente, ove risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro, venisse affidato un Appalto Specifico, quanti sono i Lotti cui si intende partecipare"*. Detto impegno potrà essere eventualmente contenuto direttamente all'interno di ciascuna cauzione provvisoria.

8) Domanda

L'importo del singolo appalto specifico, potrà essere superiore all'importo rapportato alla capacità produttiva semestrale offerta?

Risposta

Si conferma che l'ipotesi indicata nel quesito è possibile. Si specifica che la capacità produttiva semestrale "K", dichiarata dal concorrente in sede di offerta, rappresenta il numero massimo di moduli abitativi che l'Amministrazione potrà richiedere semestralmente all'aggiudicatario mediante Appalto Specifico a prescindere dalla loro categoria dimensionale (40 mq - 60 mq - 80 mq). L'importo del singolo Ordinativo di Fornitura sarà funzione del quantitativo di SAE ordinate e delle categorie dimensionali scelte dall'Amministrazione in relazione alle proprie esigenze, pertanto potrà verificarsi anche la possibilità che l'importo dell'Ordinativo sia superiore a quello risultante dall'applicazione della formula a pg.17 del Capitolato d'Oneri volta alla verifica di congruità della capacità produttiva che utilizza, convenzionalmente, la categoria dimensionale media di 60 mq e un coefficiente riduttivo pari a 0,5.

9) Domanda

La capacità produttiva semestrale da indicare in offerta economica deve essere riferita ad un numero di S.A.E. fomite "chiavi in mano" di tipologia media (60 mq)?

Risposta

Si conferma che, ai fini della verifica della conformità e dell'adeguatezza della capacità produttiva offerta mediante l'utilizzo della formula indicata a pg.17 del Capitolato d'Oneri, andrà utilizzato come parametro di riferimento la S.A.E. di tipologia media di 60 mq.

Resta inteso che in sede di appalto specifico l'Amministrazione potrà ordinare le diverse tipologie dimensionali di S.A.E. previste del Capitolato Tecnico (40 mq - 60 mq - 80 mq) secondo le proprie esigenze, sempre nel rispetto della capacità produttiva offerta dall'aggiudicatario.

10) Domanda

Si chiede conferma che l'importo della cauzione indicato in € 990.000, 00, al paragrafo 3 lettera g) del capitolato d'oneri, possa essere ridotto del 50% (così come indicato nel corpo del paragrafo di cui sopra) in caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008, e quindi essere di importo pari ad € 495.000,00.

Risposta

Si conferma che la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, consente la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria del 50% (cinquanta per cento). Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella busta "A - Documenti" la documentazione indicata al paragrafo 3 lettera g) del Capitolato d'Oneri.

11) Domanda

Per superficie netta delle S.A.E. si intende la superficie calpestabile? Inoltre i locali tecnici vengono computati nel calcolo della superficie netta?

Risposta

Con riferimento al quesito posto si specifica che la superficie netta delle S.A.E., definita nel glossario del Capitolato tecnico come "*la superficie utile calcolata sottraendo dalla superficie lorda la superficie occupata dallo spessore dei muri esterni e delle pareti divisorie interne comprese nel perimetro della S.A.E.*" e descritta nel dettaglio al "Requisito 1. Dimensioni delle unità abitative" della Scheda Tecnica 3.FRUIBILITA' allegata al Capitolato Tecnico, possa ritenersi coincidente con la superficie calpestabile comprendendo al suo interno ogni locale (ambiente/vano) del modulo abitativo, a prescindere dalla sua destinazione d'uso specifica.

12) Domanda

In caso di partecipazione a più lotti con medesima soluzione, la capacità produttiva semestrale indicata nelle singole offerte economiche è considerata come capacità produttiva semestrale complessiva dell'azienda partecipante oppure le quantità indicate in ogni singola offerta vengono, in caso di aggiudicazione dei tre lotti, sommate e computate come capacità produttiva semestrale complessiva aziendale?

Risposta

Con riferimento al quesito posto si conferma che, in caso di partecipazione a più Lotti con la medesima Soluzione Abitativa, il concorrente sarà chiamato ad offrire la medesima capacità produttiva semestrale, Ki,

per tutti i lotti interessati. Il suddetto valore K_i offerto sarà considerato come la capacità produttiva complessiva semestrale dell'azienda che erogherà la fornitura su tutti i lotti aggiudicati sulla base alle modalità individuate nel paragrafo 5.2.3 del Capitolato Tecnico "Aggiudicazione di più lotti geografici e meccanismi di erogazione della fornitura".

13) Domanda

Rilevati i seguenti errori afferenti la TABELLA di cui alla pag.11 della SCHEDA TECNICA allegata al CAPITOLATO 2.BENESSERE AMBIENTALE:

1. indicazione dell'indice $D_{2m,nT,w}$ quale parametro per definire l'isolamento acustico da garantire tanto tra unità immobiliari distinte, quanto tra ambiente interno ed esterno per le facciate. La normativa vigente (v.spec. DPCM 5/12/97), tuttavia, impiega tale parametro con esclusivo riferimento agli isolamenti acustici tra ambiente interno ed esterno (facciate), mentre per quel che concerne l'isolamento acustico da garantire tra unità immobiliari distinte impiega il differente parametro $R'w$;
2. previsione, con riferimento all'isolamento acustico tra ambiente interno ed esterno per le facciate, dell'valore limite $D_{2m,nT,w} \geq 45$ dB, ove invece la normativa vigente (v.spec. DPCM 5/12/97) prevede per gli edifici residenziali o assimilabili il differente valore $D_{2m,nT,w} \geq 40$ dB.

SI DOMANDA se, quindi, nel rispetto della normativa vigente (v.spec. DPCM 5/12/97), il valore da tenere a riferimento per l'isolamento tra unità immobiliari distinte sia $R'w \geq 50$ dB e se il valore da tenere a riferimento per l'isolamento acustico tra ambiente interno ed esterno per le facciate sia $D_{2m,nT,w} \geq 40$ dB.

Risposta

Si rinvia all'Errata Corrige riportata all'inizio del presente documento.

Dott. Domenico Casalino

(L'Amministratore Delegato)